



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 3 del 10 gennaio 2018

Fascicolo n. 1208/2017

Oggetto: Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Affidamento del servizio di gestione del centro diurno psichiatrico con messa a disposizione del relativo immobile.

Esposto della Cooperativa Sociale BenEssere.

Il Consiglio

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Considerato in fatto

Con nota in data 14.10.2016, acquisita al protocollo di questa Autorità in data 18.10.2016, al n. 0153363, la società cooperativa sociale BenEssere, in persona del suo legale rappresentante sig. Michele Beneventano, ha avanzato un esposto in ordine al procedimento di affidamento indicato in oggetto.

All'esposto è allegata una memoria, a firma del predetto rappresentante legale, in cui vengono rappresentate presunte violazioni dei principi di par condicio e di legalità commesse dalla Stazione appaltante.

A seguito del predetto esposto, l'Autorità, con nota prot. 0048623 del 3.4.2017, ha comunicato alla Stazione appaltante ed all'Esponente l'avvio di un procedimento istruttorio, ex art. 10 del previgente Regolamento per le attività di vigilanza, al fine di verificare la validità dell'operato posto in essere dalla stessa Stazione appaltante, in ordine alle criticità rilevate e di seguito indicate.

- a) in ordine alla messa a disposizione dell'immobile previsto dallo stesso oggetto della gara, l'aggiudicatario offriva con il proprio progetto tecnico *"...l'installazione di un ascensore esterno, idoneo per disabili"* con tanto di planimetria riportante la realizzazione del manufatto. Tale impegno, unitamente ad altri lavori di adeguamento, assumeva un costo complessivo di 120 mila euro.

L'aggiudicataria, in ordine alla realizzazione dell'ascensore proposto, si è resa del tutto inadempiente rispetto agli obblighi di gara e contrattuali, in difformità alle regole di gara; ad oggi, la struttura non è dotata dell'ascensore esterno, come invece previsto dall'offerta tecnica;

- b) in ordine ai tempi di esecuzione del contratto, viene fatto rilevare che l'avvio del servizio non è stato attivato nei tempi previsti dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, il quale recita *"La durata del contratto è di anni quattro, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto. Si precisa che in sede di stipula del contratto le parti potranno stabilire una diversa decorrenza del servizio in relazione alla"*

effettiva disponibilità delle strutture. In ogni caso il servizio dovrà essere avviato non oltre sei mesi dall'aggiudicazione". Il fatto che il servizio non sia stato attivato a più di un anno dall'aggiudicazione, rappresenta un evidente vantaggio competitivo a danno degli altri concorrenti;

- c) in ordine alla stipula del contratto viene fatto rilevare che tale atto è stato sottoscritto in data 20 ottobre 2015, ben 7 mesi dopo l'avvenuta aggiudicazione, con ciò contravvenendo platealmente alle disposizioni della *lex specialis*. Inoltre, veniva fissata, di comune accordo, la data di avvio del servizio al 16 gennaio 2016. Tuttavia alla data stabilita l'aggiudicataria si rendeva inadempiente, trovandosi nell'impossibilità di avviare il servizio sia per la mancata ultimazione dei lavori di adeguamento dell'immobile sia per la conseguente carenza della prescritta autorizzazione al funzionamento.

Infatti, in data 12 gennaio 2016, il Dipartimento Salute Mentale effettuava il sopralluogo presso l'immobile rilevando la incompletezza della struttura e la mancanza dell'autorizzazione al funzionamento, dandone comunicazione all'ASP con nota prot. n. 2016005907 del 15.1.2016.

Dal verbale dei funzionari del DSM, si evince che il sopralluogo è stato condotto sulla base di una planimetria esibita al momento dall'aggiudicataria e non sulla scorta della documentazione presentata in gara: le due planimetrie sono difformi, mancando –la seconda- del pur previsto ascensore.

La Stazione appaltante, in data 26.1.2016, a fronte del mancato rispetto degli impegni assunti in ordine all'avvio del servizio, ha comunicato all'aggiudicataria l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione.

Una ulteriore analoga comunicazione è stata trasmessa all'aggiudicataria in data 14.3.2016, dove viene fissato al 16.3.2016 il termine ultimo per l'avvio del servizio. In data 16 marzo 2016 il Dipartimento Salute Mentale trasmetteva all'Azienda il verbale del sopralluogo effettuato in pari data presso la struttura dell'aggiudicataria, nella quale si rilevava, unitamente alla persistente mancanza di autorizzazione al funzionamento che *"L'ascensore esterno è sostituito da un montascale idoneo per disabili"*. Viene messo in rilievo, al riguardo, che l'ascensore era invece previsto come miglioramento strutturale e il relativo costo, assieme ad altri lavori di adeguamento, quantificato in euro 120 mila.

La stazione appaltante, nonostante quanto intimato precedentemente in ordine all'avvio del servizio, con nota in data 7.4.2016 invitava l'aggiudicataria ad adempiere all'avvio del servizio e all'installazione dell'ascensore, assegnando il termine ulteriore di 15 giorni.

Solo in data 22.4.2016, l'aggiudicatario ha comunicato alla Stazione appaltante di aver ottenuto tutte le autorizzazioni richieste e di essere in grado di erogare il servizio pattuito, senza peraltro fare cenno alla realizzazione dell'ascensore esterno.

In ordine alle autorizzazioni concesse, viene fatto rilevare che si riferiscono ad una planimetria diversa da quella presentata in sede di gara, priva della struttura relativa all'ascensore.

Viene fatto rilevare inoltre che lo stesso ascensore, alla data dell'esposto, non è stato ancora realizzato e, nonostante le ripetute diffide e la violazione dei termini di avvio del contratto (a pena di risoluzione contrattuale) l'aggiudicataria ha avviato il servizio solo il 1° luglio, a ben più di un anno dall'aggiudicazione definitiva e in violazione delle diverse diffide della Stazione appaltante.

A seguito dell'avvio del procedimento, di cui alla richiamata nota prot. 0048623/2017, la Stazione appaltante ha trasmesso la relazione illustrativa del 28.4.2017, acquisita al protocollo in pari data al n. 0060616.

In tale relazione, dopo aver ripercorso i passaggi salienti del procedimento di aggiudicazione, la Stazione appaltante rappresenta che l'Esponente, secondo classificato, ha proposto ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione dinanzi al Tar Basilicata, che, con sentenza del 24.11.2014 ha respinto tutti i motivi del ricorso, ad eccezione della congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, segnatamente sotto il profilo del costo del lavoro, annullando provvisoriamente il provvedimento di aggiudicazione ed invitando ad accertare se tale costo potesse determinare un'offerta in perdita o garantire un margine di utile.

La Stazione appaltante, a seguito di tale sentenza, ha avviato una procedura volta alle verifiche richieste, a seguito della quale, con delibera n. 153 del 18.3.2015, ha confermato l'aggiudicazione già in precedenza deliberata.

Su tale ultimo atto l'Esponente ha presentato un nuovo ricorso al Tar Basilicata, il quale ha dapprima respinto l'istanza cautelare di sospensione e poi ha definitivamente rigettato il ricorso con sentenza del 24.6.2015.

Viene riferito, quindi, che si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto in data 20.10.2015, fissando la decorrenza del servizio alla data del 16.1.2016. Tale termine ha subito diversi differimenti, per i motivi di seguito elencati:

- un primo differimento è stato chiesto dall'appaltatore con nota del 14.1.2016, al fine di ottenere la *formale autorizzazione all'esercizio* dell'immobile. In apposita riunione fra la Stazione appaltante e l'appaltatore, tenutasi il 21.1.2016, quest'ultimo ha fatto presente di non poter avviare il servizio perché non in possesso delle dovute autorizzazioni, impegnandosi a comunicare una data certa entro il 22.1.2016;
- la Stazione appaltante, non ricevendo alcuna notizia nel termine comunicato, con nota del 26.1.2016, ha contestato all'appaltatore la grave inadempienza contrattuale e ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione;
- l'appaltatore, con note del 3.2.2016 e del 3.3.2016 ha contestato l'avvio del procedimento di revoca contrattuale, senza peraltro comunicare una data di avvio delle attività;
- la Stazione appaltante, dovendo comunque assicurare la continuità del servizio, ha chiesto alla Soc. Coop. BenEssere, già affidataria del contratto precedente - ed attuale esponente -, di riprendere l'attività del servizio; quest'ultima ha quindi ripreso il servizio a far data dal 18.1.2016, alle nuove e più onerose condizioni economiche pattuite con la Stazione appaltante e per un periodo non superiore a sei mesi e comunque non oltre l'attivazione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario;
- con nota del 14.3.2016, è stato comunicato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto che il mancato avvio del servizio entro la data del 16.3.2016 avrebbe determinato la risoluzione automatica del contratto e conseguente revoca dell'aggiudicazione;
- l'aggiudicatario stesso, con nota del 14.3.2016 ha contestato nuovamente la procedura di revoca dell'aggiudicazione, ritenendola illegittima;
- la Stazione appaltante, rilevando che il termine assegnato all'aggiudicatario non poteva considerarsi perentorio, mancando il riferimento all'art. 1454 c.c., con nota del 7.4.2016 ha provveduto ad un'ulteriore diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni, decorso inutilmente il quale avrebbe considerato risolto il contratto;
- l'aggiudicatario, in riscontro, con nota del 22.4.2016, ha comunicato di aver ottenuto tutte le autorizzazioni richieste e di essere in grado di erogare il servizio nel termine assegnato;
- con delibera del 1.6.2016 la Stazione appaltante ha preso atto dell'avvenuta acquisizione, da parte dell'aggiudicatario, dell'autorizzazione al funzionamento della struttura sanitaria;

- L'avvio effettivo del servizio da parte dell'aggiudicatario è avvenuto in data 1.7.2016 e, a far data dal 30.6.2016 è cessato il periodo di proroga concesso all'appaltatore precedente.

Nel merito delle criticità indicate dall'esponente, la Stazione appaltante rappresenta quanto segue:

- a) in ordine alla realizzazione dell'ascensore esterno, tale opera in realtà non viene *offerta*, tant'è che non se ne fa alcuna menzione nella griglia di valutazione della Commissione giudicatrice. L'impegno economico relativo alla stessa opera, valutato dall'esponente in € 120.000, è solo frutto di deduzioni sulla base delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatario in fase di verifica di anomalia dell'offerta, quindi in un momento successivo all'attribuzione del punteggio sull'offerta tecnica;
- b) in ordine ai tempi di esecuzione del servizio, innanzi tutto, l'avvio del servizio non avrebbe potuto precedere la firma del contratto e, quindi, non appare corretto considerare il ritardo a far data dall'aggiudicazione dell'appalto. Occorre poi considerare che l'aggiudicatario ha comunicato la disponibilità della struttura solo in data 22.4.2016. Inoltre, una delle cause ascrivibili al presunto dilungamento dei tempi, è sicuramente rappresentata dal contenzioso giudiziario promosso proprio dall'esponente che, del resto, ha così potuto usufruire di una proroga del contratto in scadenza; in ogni caso, la stipula del contratto non avrebbe potuto avvenire prima che il contenzioso giudiziario promosso dall'esponente fosse definito. Viene in definitiva rappresentato che il ritardo è avvenuto essenzialmente per la mancanza della prescritta autorizzazione che doveva essere rilasciata dal Comune di Potenza, quindi con tempi non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario.

Il giorno 14.9.2017, su richiesta dell'esponente, si è tenuta innanzi a questo Ufficio, un'audizione a cui hanno partecipato rappresentanti della Soc. Coop. Sociale BenEssere. I predetti rappresentanti hanno ribadito e meglio esplicitato, con relativa documentazione, le presunte criticità da parte della Stazione appaltante, nel procedimento di affidamento in oggetto, già riportate nell'esposto trasmesso all'Autorità.

L'Esponente, quindi, facendo seguito a quanto già esplicitato in sede di audizione, ha trasmesso un'ulteriore memoria con nota acquisita al protocollo di questa Autorità in data 22.9.2017, al n. 0110246. In particolare, vengono ribadite le presunte illegittimità nell'operato della Stazione appaltante, che sono compendiate come di seguito riportato:

1. *violazione della par condicio tra i concorrenti, intesa come concessione di indebiti vantaggi competitivi all'aggiudicatario in sede di esecuzione del contratto;*
2. *violazione delle disposizioni amministrative (normativa di gara) e contrattuali tesa a consentire un vantaggio economico in sede di esecuzione (mancata realizzazione di quanto offerto, del costo di 120 mila euro);*
3. *mala gestio nella verifica della corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali a tutto svantaggio del servizio pubblico oggetto della presente procedura.*

Con nota in data 20.10.2017, prot. 0119456, l'Ufficio istruttore ha inviato alla Stazione appaltante, all'Esponente ed all'Operatore economico risultato vincitore della gara d'appalto, la comunicazione contenente le risultanze istruttorie.

In tale comunicazione sono poste in rilievo le due criticità emerse in sede istruttoria, relative al tempo trascorso fra il termine della procedura di affidamento e l'effettivo inizio del servizio da parte del

vincitore e alla incompleta realizzazione delle opere previste nel progetto presentato dallo stesso vincitore in sede di offerta. In particolare viene comunicato quanto segue:

“In ordine alla questione dei tempi per l’espletamento della procedura di gara e dell’avvio del servizio, da parte dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante nelle proprie controdeduzioni fa presente tutta una serie di fatti che hanno ostacolato e quindi rallentato il regolare iter dei procedimenti.

Per quanto riguarda la stipula del contratto, occorre rilevare che, pur prendendo atto dei ricorsi amministrativi proposti dall’Esponente, appare irragionevole il lasso di tempo intercorso fra la data dell’ultima sentenza del Tar Basilicata (24.6.2015), che ha definitivamente respinto il secondo ricorso, e la stipula del contratto (20.10.2015); considerando anche che, a norma del capitolato speciale d’appalto, in ogni caso il servizio dovrà essere avviato non oltre sei mesi dall’aggiudicazione.

Con la stipula del contratto, le parti fissano alla data del 16.1.2016 l’avvio del servizio. Tale termine, come da vicende sopra riportate, ha subito continui differimenti, a causa della carenza delle autorizzazioni alla gestione della struttura, da parte dell’aggiudicatario, fino ad arrivare alla data del 1° luglio 2016. La Stazione appaltante, in questo consistente lasso di tempo, ha inviato diverse diffide ad adempiere al vincolo contrattuale, minacciando la risoluzione del contratto, ma senza mai darvi seguito.

Oltre alla violazione del vincolo contrattuale, occorre anche sottolineare come i tempi procedurali si siano notevolmente dilatati; non può infatti sfuggire che, dalla comunicazione dell’aggiudicatario di aver ottenuto tutte le autorizzazioni richieste e di essere in grado di erogare il servizio nel termine assegnato (22.4.2016), si sia proceduto all’avvio del servizio soltanto in data 1.7.2016.

In ordine alla questione della realizzazione dell’ascensore esterno, la Stazione appaltante argomenta che non si tratta di un’opera offerta dall’aggiudicatario, sulla base della quale la Commissione di gara ha assegnato una determinata valutazione, né che il suo costo possa essere determinato in € 120.000. Tali argomenti appaiono inconferenti; ciò che rileva è che l’opera è parte integrante del Progetto di sistemazione definitiva della struttura, posto a corredo dell’offerta dell’aggiudicatario, nella cui Relazione tecnica è riportata la seguente dicitura “È prevista l’installazione di un ascensore esterno, idoneo per disabili”. Il fatto che l’aggiudicatario non abbia mai realizzato tale struttura, ma impieghi in alternativa un montascale esterno, peraltro preesistente, appare in contrasto con le disposizioni normative vigenti sia sotto il profilo della violazione della par condicio dei concorrenti, sia sotto il profilo dell’indebito vantaggio economico”.

Il giorno 28.11.2017, su richiesta dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, si è tenuta innanzi a questo Ufficio, una ulteriore audizione, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’ASP.

I suddetti rappresentanti, in ordine al punto relativo ai tempi di avvio del servizio oggetto di contratto, hanno chiarito che il prolungarsi dei termini è stato causato da motivi non imputabili alla Stazione appaltante. Al riguardo, in sede di audizione, hanno depositato un documento dal quale si evincono tali cause. In particolare, il lasso di tempo intercorso dal recepimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la funzionalità della struttura (22.04.2016) all’effettivo inizio del servizio (01.07.2016) è stato determinato anche da contrasti fra l’affidatario uscente e l’attuale appaltatore in ordine al passaggio del personale addetto alla struttura.

In ordine alla questione relativa alla mancata realizzazione dell’ascensore i rappresentanti della ASP ribadiscono che tale struttura non è stata valutata dalla Commissione giudicatrice per l’assegnazione di un punteggio ai fini dell’aggiudicazione; che l’importo di 120.000 euro risulta noto alla commissione di gara solo in fase di valutazione di congruità dell’offerta e non è riferibile alla sola creazione dell’ascensore; che tale opera non era comunque oggetto dell’appalto; che la sua mancata realizzazione non poteva compromettere la qualità del servizio e comunque comportare il concretizzarsi di un grave inadempimento, tale da attivare una risoluzione contrattuale.

Al riguardo, ribadiscono che anche la sentenza definitiva del Tar n. 801/2014 si è espressa in questi termini.

Considerato in diritto

In ordine alla questione dei tempi impiegati dall'aggiudicatario per l'avvio del servizio, occorre prendere atto dei nuovi elementi forniti dalla Stazione appaltante che danno una diversa e più puntuale dimensione delle effettive cause che hanno determinato la dilatazione dei tempi.

In particolare, occorre riconsiderare i tempi resisi necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni essenziali per l'esercizio dell'attività, anche in considerazione della realizzazione di un secondo bagno richiesto dal competente Ufficio di igiene, seppure non previsto in capitolato.

Occorre altresì considerare i tempi impiegati per il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo operatore, soprattutto in ordine alle maestranze già in servizio nel precedente contratto, che ha richiesto una complessa procedura, con il coinvolgimento anche delle organizzazioni sindacali.

Per quanto attiene alla questione della realizzazione dell'ascensore esterno, la Stazione appaltante, rispetto alle contestazioni mosse in sede di comunicazione delle risultanze istruttorie, non fornisce alcun ulteriore elemento, limitandosi a ribadire che la prevista struttura non ha inciso sulla valutazione della Commissione di gara, né che il suo costo possa essere determinato in € 120.000.

Si tratta di una procedura di gara aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 55 del previgente codice dei contratti (d.lgs. 163/2006), per l'appalto del servizio di gestione del Centro Diurno Psichiatrico con messa a disposizione del relativo immobile. I concorrenti, in sede di gara, hanno quindi prodotto anche documenti relativi all'immobile che, se vincitori, avrebbero utilizzato per il servizio. Nella fattispecie, il vincitore ha prodotto documentazione, anche tecnica, relativa ad un immobile impegnandosi in tal modo alla realizzazione di un ascensore esterno. Tale struttura non è stata mai realizzata, mentre al suo posto viene utilizzato un montascale preesistente, macchinario peraltro meno veloce e funzionale.

La Stazione appaltante, da ultimo anche in sede di audizione, ha chiarito che la Commissione di gara ha formulato la propria valutazione sull'intero immobile proposto e non sulla singola struttura relativa all'ascensore esterno e che, quindi, la sua mancata realizzazione non può dirsi dirimente ai fini dell'eventuale revoca contrattuale; inoltre, è stato chiarito che l'impegno economico relativo alla stessa opera, valutato dall'esponente in € 120.000, è solo frutto di deduzioni sulla base delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatario in fase di verifica di anomalia dell'offerta, quindi in un momento successivo all'attribuzione del punteggio sull'offerta tecnica.

Occorre considerare che l'aggiudicatario della procedura d'appalto ha presentato un'offerta corredata dalla proposta di messa a disposizione di un immobile, in cui era previsto, con tanto di planimetria, un ascensore esterno. Ora, prescindendo dalla valutazione della Commissione di gara e dall'esatta quantificazione della spesa occorrente per la realizzazione di tale struttura, non è possibile ritenere che l'offerta avanzata dal candidato non sia vincolante nei confronti della stazione appaltante. Non è, infatti, ammissibile che il concorrente proponga per lo svolgimento del servizio l'utilizzo di un immobile servito da una struttura da realizzare (ascensore), avente un determinato costo, e che, una volta aggiudicatosi l'appalto, il servizio sia reso per mezzo di una struttura preesistente, diversa e meno funzionale (montascale), che non comporti alcun costo.

Nelle proprie argomentazioni, la Stazione appaltante fa riferimento alla sentenza del Tar Basilicata n. 00801/2014, che ha di fatto respinto il ricorso presentato dall'Esponente contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Al riguardo, occorre chiarire che l'Organo giurisdizionale ha preso in esame 4 motivi di impugnazione, come di seguito indicato, senza esprimere alcuna valutazione in ordine alla questione di che trattasi:

1 – violazione degli artt. 45, comma 1 bis, e 75, comma 5, d.lgs. 163/2006 (termini della cauzione provvisoria diversi da quelli stabiliti dalla lex specialis);

2 – violazione dell'art. 120 del d.p.r. 207/2010 (il ricorrente aveva conseguito il migliore punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica e avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di 60 punti indicato dalla lex specialis, poiché diversamente la migliore offerta economica avrebbe un peso maggiore della migliore offerta tecnica);

3 – nella valutazione delle *Prestazioni rivolte agli operatori: numero medio annuo di ore formative e di aggiornamento professionale su tematiche specifiche inerenti la riabilitazione per tutta la durata della gestione*, la Commissione non avrebbe valutato correttamente quanto effettivamente proposto, assegnando un punteggio inferiore a quello attribuibile;

4 – violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs 163/2006 (incongruità nella valutazione del costo del lavoro indicato dall'aggiudicatario e di altri costi).

In definitiva la realizzazione dell'ascensore esterno è da ritenersi parte integrante del progetto di sistemazione definitiva dell'immobile, posto a corredo dell'offerta dell'aggiudicatario, nella cui Relazione tecnica è riportata la seguente dicitura *“È prevista l'installazione di un ascensore esterno, idoneo per disabili”*. Il fatto che l'aggiudicatario non abbia mai realizzato tale struttura, ma impieghi in alternativa un montascale esterno, peraltro preesistente, si pone quindi in contrasto con le disposizioni normative vigenti sia sotto il profilo della violazione della par condicio dei concorrenti, sia sotto il profilo dell'indebito vantaggio economico.

Tutto ciò considerato e ritenuto, il Consiglio

DELIBERA

in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe, di censurare l'operato dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza in merito alla procedura di affidamento del servizio di gestione del centro diurno psichiatrico con messa a disposizione del relativo immobile. In particolare, si fa riferimento alla discrasia tra il progetto di sistemazione definitiva dell'immobile, posto a corredo dell'offerta dell'aggiudicatario, e quanto effettivamente reso disponibile per assicurare lo svolgimento del servizio, considerato che il previsto ascensore non è stato mai realizzato.

Dà mandato all'Ufficio istruttore di trasmettere la presente delibera alla Stazione appaltante, per le eventuali iniziative di competenza, nonché all'Esponente.

Dà altresì mandato all'Ufficio istruttore di trasmettere la presente delibera alla Procura regionale della Corte dei Conti per gli eventuali approfondimenti in relazione agli aspetti di propria competenza.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018

Il Segretario Maria Esposito